PROTOCOLLO D' INTESA INERENTE LA FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER ISCRITTI DEGLI ORDINI PROFESSIONALI ARCHITETTI e INGEGNERI DELLA REGIONE MARCHE E I DIPENDENTI DEI COMUNI RAPPRESENTATI DA ANCI MARCHE

L'ANCI Marche nella persona del presidente pro-tempore Avv. Valeria Mancinelli (di seguito denominata "Anci Marche")

e

La Federazione architetti PPC delle Marche, nella persona del Coordinatore pro tempore Arch. Viviana Caravaggi Vivian, (di seguito denominato "Federarchimarche")

La Federazione Ingegneri delle Marche, nella persona del Presidente pro tempore I)ng. Massimo Conti, (di seguito denominato "Federazione Ingegneri")

Premesso

che l'ANCI Marche intende rafforzare la collaborazione con gli **Architetti e gli Ingegneri della Regione Marche** anche attraverso l'intesa con gli Organismi tecnico-professionali rappresentativi della categoria, nel rispetto della distinzione dei ruoli e delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari;

Considerato che

fra le attività svolte dall'Anci Marche, nell'interesse degli Enti Locali, è compresa la formazione e l'aggiornamento professionale dei dipendenti comunali;

che le conoscenze e le competenze degli Architetti e degli Ingegneri possono contribuire ad indirizzare al meglio le risorse che Anci mette in campo e sviluppa, nell'interesse dei comuni marchigiani;

la professione di architetto e ingegnere è sempre più complessa non solo per la composita macchina normativa che caratterizza il lavoro nell'architettura, nell'ingegneria, nelle costruzioni e nell'urbanistica, ma anche per le recenti norme sulla riforma delle professioni che coinvolgono le amministrazioni locali;

anche per questi motivi si rendono necessarie sistematiche politiche di aggiornamento professionale in un processo di costante riqualificazione;

per migliorare e modernizzare la professione il CNAPPC e il CNI hanno accolto di buon grado lo stimolo ad adeguarsi a quasi tutti i colleghi europei, in attuazione dell'art.7 del D.P.R. 7 agosto 2012 n.137;

Dato atto che

ottenuta l'approvazione dei Regolamenti da parte del Ministero della Giustizia, sono state predisposte, in collaborazione con gli Ordini provinciali, le Linee Guida e di coordinamento, attuative dei regolamenti stessi, per l'aggiornamento e lo sviluppo professionale continuo;

che per la professione degli Architetti, dal 1° gennaio 2014, è entrato in vigore l'articolo 7 della Riforma degli Ordinamenti Professionali, articolo che disciplina la formazione continua degli Architetti e di tutti i professionisti iscritti agli Ordini, e in particolare il punto 5.6 "Dipendenti Pubblici" delle Linee guida entrate in vigore il 1° gennaio 2020 che prevede:

"*Ai fini del rispetto degli obblighi formativi previsti per tutti gli iscritti dal Regolamento per l'aggiornamento e sviluppo professionale continuo e dalle presenti Linee Guida, in attuazione dell'art. 7 del DPR 137/2012, saranno validati tramite gli Ordini territoriali e preferibilmente sulla base di specifici accordi/protocolli d'intesa locali, i progetti di formazione predisposti dai propri datori di lavoro, conformemente a quanto stabilito dal Regolamento e dalle presenti Linee Guida, attribuendo i corrispondenti CFP*"

per la professione degli Ingegneri dal 1° gennaio 2014 è entrato in vigore l'articolo 7 della Riforma degli Ordinamenti Professionali che disciplina la formazione continua degli Ingegneri e di tutti i professionisti iscritti agli Ordini e in particolare il punto 4.12 "Riconoscimento crediti per formazione erogata dal datore di lavoro (formazione aziendale)" delle Linee guida entrate in vigore il 1 gennaio 2018 che prevede:

"Il riconoscimento di CFP per le attività di formazione erogate da Enti o aziende di livello territoriale (cioè aventi sede e ambito di attività a livello di singola provincia) a iscritti che svolgono al loro interno attività di lavoro dipendente, sia nel settore pubblico, sia in quello privato, è ammissibile a condizione che l'Ente o l'azienda in questione operi (ai sensi dell'art. 7 comma 5 del Regolamento, interpretato in conformità all'art. 7, comma 5 del D.P.R. n. 137 del 7 agosto 2012) in cooperazione o convenzione con gli Ordini territorialmente competenti o con un Provider".

Tanto premesso e considerato, le parti convengono quanto segue:

Art. 1

Il presente protocollo ha il fine di valorizzare la formazione continua dei dipendenti pubblici dei comuni della Regione Marche. Con la sottoscrizione del presente protocollo l'Anci Marche e le Federazioni intendono collaborare sistematicamente per creare un raccordo ed un coordinamento delle molteplici attività formative che coinvolgono le Federazioni stesse e gli Ordini professionali territoriali, anche con attività istituzionali e tavoli volontari; il tutto finalizzato al supporto tecnico dei professionisti ed all'attuazione delle politiche formative perseguite da ANCI Marche, secondo modalità di comune interesse.

Anci Marche a tal fine si impegna a divulgare e promuovere tra i Comuni della Regione il presente Protocollo.

Art. 2

Le parti concordano di avviare una fattiva collaborazione sui temi sotto elencati che qui si indicano a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- Tutela del territorio e gestione del patrimonio
- Paesaggio ed edilizia pubblica e privata
- Prevenzione del rischio sismico
- Lavori pubblici e opere pubbliche d'emergenza
- Infrastrutture logistica e salvaguardia dell'ambiente
- Assistenza nelle attività di previsione, prevenzione, emergenza e post-emergenza
- Analisi speditiva ed esame visivo degli edifici di culto e delle relative pertinenze
- Digitalizzazione

La collaborazione potrà svilupparsi attraverso attività di informazione, formazione e approfondimento; ciò al fine di poter procedere all'accreditamento delle attività formative frequentate dai dipendenti dei vari enti locali, iscritti agli Ordini professionali territoriali.

Art. 3

Per ciascun evento formativo la procedura per il riconoscimento dei crediti sarà la seguente:

1) Ogni **Comune aderente ad ANCI Marche**, dovrà trasmettere all'indirizzo PEC dell'ordine territorialmente competente quanto segue per le opportune valutazioni:

- il programma/locandina esaurientemente esplicativa dell'evento per cui si chiede l'accreditamento, preferibilmente prima ma non oltre 10 giorni dopo la data del suo svolgimento;
- l'elenco dei propri dipendenti iscritti agli Ordini territorialmente competenti con i relativi dati (nome, cognome, codice fiscale);

Il dipendente del Comune, che ha frequentato l'evento formativo nell'ambito della propria attività lavorativa, si deve impegnare a caricare sulla propria anagrafica della piattaforma in autocertificazione:

a) il programma/locandina esaurientemente esplicativa dell'evento per cui si chiede l'accreditamento (con indicazione dell'orario o della durata complessiva svolta);
b) l'attestato di partecipazione o dichiarazione sostitutiva, da cui risulti l'Ente presso cui è dipendente, l'effettiva partecipazione all'attività con specificati orario di ingresso e di uscita all'evento formativo; ciò entro e non oltre i 10 giorni successivi la data di svolgimento dell'evento stesso.

3) **Gli Ordini territorialmente appartenenti alle Federazioni** si impegnano a:

a) verificare l'idoneità dell'attività per cui si richiede il riconoscimento dei crediti, nel rispetto delle Linee Guida del CNACCP e del CNI;

- verificare le autocertificazioni degli iscritti presenti nell'elenco dei nominativi precedentemente comunicato dai Comuni; ciò entro i 30 giorni dalla comunicazione con la facoltà di richiedere eventuali chiarimenti o integrazioni;
- attribuire ad ogni iscritto il numero di CFP accreditabili per l'evento frequentato, in base al numero di ore di attività formativa sostenute ed alle aree tematiche definite;

Art. 4

Il presente protocollo ha validità di cinque anni a decorrere dalla data di sottoscrizione ed è suscettibile di integrazioni e/o modifiche qualora se ne ravvisi l'esigenza, anche in relazione ad evoluzioni normative e eventuali modifiche organizzative dei soggetti sottoscrittori. Esso può essere prorogato per un altro quinquennio o modificato, su conforme volontà delle parti, da manifestarsi per atto scritto. Ciascuna parte può recedere dal presente accordo, dandone comunicazione scritta all'altra con un preavviso di almeno 3 mesi

Ancona 23, febbraio 2023

Il Presidente ANCI Marche

Il Coordinatore Federazione Architetti PPC delle Marche

Il Presidente Federazione Ingegneri delle Marche